



COMUNE DI URBINO

Provincia di Pesaro e Urbino

ORDINANZA SINDACALE

N 58

Data 10-10-2020

OGGETTO:

Emergenza epidemiologica COVID-19: ulteriori misure per contrastare il contagio nelle zone del centro storico di Urbino in orario serale e notturno. ERRATA CORRIGE ORD. N. 57/2020.

IL SINDACO

PREMESSO che nel centro storico di Urbino (all'interno della cinta muraria) sono presenti diversi pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, delle attività artigianali alimentari e commerciali del settore alimentare nonché alcuni "Circoli Privati";

CONSIDERATO che dette attività sono effettuate sia in orario diurno che serale e notturno ma che solamente l'attività effettuata in orario serale e notturno è di forte richiamo generando un notevole afflusso e frequentazione di studenti universitari e di giovani in genere, provenienti da altre città marchigiane e non solo, in particolare nelle giornate del giovedì e nei fine settimana;

PRESO ATTO che tali situazioni di assembramento e di aggregazione anche spontanea (che causano lamentele, segnalazioni ed esposti da parte dei cittadini residenti a livello singolo ed in modo collettivo) si sono dimostrate solo parzialmente controllabili sia per il notevole afflusso di persone e sia per la conformazione del centro storico costituito da vicoli e luoghi non facilmente controllabili (come rilevato anche dagli organi di Polizia Locale e Statale) con conseguente aumento del pericolo di diffusione del contagio COVID-19 causato sia dall'impossibilità di mantenere il distanziamento sociale e sia per possibile il mancato uso delle mascherine chirurgiche che potrebbe rendere il centro storico di Urbino un possibile "cluster epidemico" di diffusione con tutte le problematiche sanitarie connesse e le inevitabili ricadute, anche economiche, sulla collettività e sulle imprese locali;

PRESO ATTO che le conseguenze personali, familiari e sociali che derivano dal consumo di alcol (o per meglio dire dallo smodato consumo dello stesso) hanno assunto, dopo l'approvazione della L. n° 125/2001 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi di alcol correlati", una valenza di "interesse pubblico generale" giuridicamente disciplinata;

CONSIDERATO che il consumo di bevande alcoliche è spesso causa di episodi di degrado personale, sociale ed ambientale, nonché di violazione delle regole di civile convivenza che la collettività si è data (come, ad esempio, il dovere indossare le mascherine quanto previsto e mantenere un congruo distanziamento interpersonale per contrastare la pandemia in corso) e di conseguenza anche quelle relative all'emergenza COVID-19;

TENUTA PRESENTE la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dall'agente virale trasmissibile denominato COVID-19 nonché le successive modificazioni che hanno prorogato lo stato di emergenza sanitaria è stato al 31/01/2020;

VISTI, i provvedimenti nazionali e regionali susseguitisi in materia di emergenza epidemiologica COVID-19;

PRESO ATTO che il centro storico di Urbino a seguito della riapertura dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande nonché delle attività artigianali alimentari e commerciali su area privata del settore alimentare sono diventate, in particolare nelle ore serali/notturne, un luogo di attrazione per i giovani che creano forti assembramenti dovuti sia al numero elevatissimo di frequentatori e sia per la particolare conformazione del centro storico, questo in quanto ivi si danno appuntamento persone che prima frequentavano i locali ove era prima era possibile anche ballare, locali ora nei fatti chiusi dopo i noti provvedimenti Nazionali;

TENUTO PRESENTE il settimanale reiterarsi della sopra descritta situazione con conseguente insostenibilità ed intollerabilità della situazione creatasi;

CONSIDERATO che nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza tra cittadini residenti ed attività economiche, contrastando il consumo eccessivo di alcolici al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudicano il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani;

RITENUTO necessario contrastare le situazioni che generano, in particolare in orario serale e notturno, assembramenti spontanei non concretamente controllabili vista la sproporzione tra il numero degli avventori (diversi dei quali in evidente stato di ebbrezza alcolica e, comunque con atteggiamenti provocatori a volte connaturati alle dinamiche "di branco") nonché la particolare conformazione del centro storico in rapporto al numero del personale di Polizia Locale e Statale che ivi può essere destinato;

VISTO l'art. 50 c. 5 del D. Lgs. n° 267/2000 che testualmente recita: *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali."*

VISTO l'articolo 1 c. 8 del D.L. n° 33/2020 come convertito dalla L. n° 74/2020 che testualmente recita: *“È vietato l'assemblamento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”*;

CONSIDERATO che in data odierna sono stati informati i rappresentanti delle principali associazioni di categoria della situazione e della necessità di provvedere alla chiusura anticipata delle attività commerciali come contrasto alla MOVIDA serale notturna incontrollabile per l'eccessivo assemblamento nelle Piazze e vie del centro storico;

VISTA la Direttiva 2006/123/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio (cosiddetta Direttiva Bolkestein), relativa ai servizi del mercato interno, riconosce, quali limiti all'accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio i “motivi di interesse generale“, riconosciuti dalla Corte di Giustizia Europea, tra i quali *“l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, il mantenimento dell'ordine sociale, la sicurezza stradale”*, riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre limitazioni rese a tal fine necessarie, secondo i principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

RITENUTO che nella individuazione delle limitazioni in questione occorre tenere in debito conto anche le esigenze dei titolari delle attività in questione che hanno subito gli effetti del LOCKDOWN e consentire loro una graduale ripresa delle attività contemperando però, in modo equilibrato, le predette esigenze con gli interessi tutelati dall'art. 50 c. 5 del D. Lgs. n° 267/2000, cioè con la salute pubblica posta in pericolo da aggregazioni/assembramenti serali/notturni, anche spontanei, che potenzialmente possono veicolare il contagio virale del COVID-19;

INFORMATE, per i profili di ordine e sicurezza pubblica, le autorità locali e provinciali di pubblica sicurezza nel corso della riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia tenutasi in data 09.10.2020 presso la Prefettura di Pesaro e Urbino;

INFORMATE le principali Associazioni di Categoria Professionali portatrici degli interessi diffusi degli operatori economici interessati dalla presente ordinanza;

VISTA la relazione prot. Paleo doc. int. n. 591233 del 09.10.2020 del Comandante della Polizia Locale Associata di Urbino relativa alla situazione evidenziata nella sera/notte compresa tra del giovedì 8 e venerdì 9 ottobre 2020, in presenza anche del Dirigente del locale Commissariato e dal Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Urbino che hanno rilevato numerosi assembramenti che non permettevano il distanziamento sociale;

VISTA la nota dell'ASUR prot. Paleo n. 23533 del 10.10.2020 del Direttore del Dipartimento di Prevenzione Area Vasta 1 nella quale si informava il Sindaco che in seguito ad accertamenti effettuati nelle ultime settimane in ore serali/notturne (ultimo controllo integrato il giovedì notte 8 ottobre 2020) presso pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande ubicati nel centro di Urbino sono emerse criticità praticamente in tutti i locali controllati relative al mantenimento delle misure volte al contenimento del contagio da Sars-Cov-2: in particolare la distanza interpersonale, l'utilizzo non congruo dei dispositivi di protezione sia da parte del personale dipendente delle attività che dei clienti;

DATO ATTO che in quest'ultimo periodo si sta assistendo ad un incremento costante dei casi di contagio da COVID-19, soprattutto su soggetti di età più giovane rispetto ai contagi di inizio emergenza, sia sul territorio nazionale che in quello europeo,;

TENUTO PRESENTE che buona parte dei frequentatori della MOVIDA serale e notturna del centro storico di Urbino sono ragazzi/e che frequentano le scuole universitarie di Urbino, e che pertanto un eventuale contagio da COVID-19 potrebbe generare ripercussioni in tutte le strutture scolastiche;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n° 299/2012 che ha stabilito che “la liberalizzazione dell’orario degli esercizi commerciali così come delle giornate di apertura, tuttavia, non determina alcuna deroga rispetto agli obblighi e alle prescrizioni cui tali esercizi sono tenuti in base alla legislazione posta a tutela di altri interessi costituzionalmente rilevanti quali l’ambiente, l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza, **la salute** e la quiete pubblica” - detti interessi costituzionali primari, pertanto, non devono subire un pregiudizio dalla liberalizzazione degli orari.

CONSIDERATO che gli interessi pubblici costituzionali primari che l’Amministrazione Comunale di Urbino deve complessivamente presidiare e tutelare (salute, sicurezza ed ordine, decoro urbano, quiete, etc ...) sono di “rango superiore” all’interesse economico dei singoli titolari delle attività che viene, con la presente ordinanza, non impedito completamente ma solo parzialmente limitato temporalmente così come è solo limitato quello degli avventori/utenti di avere luoghi ove svagarsi;

DATO ATTO che le misure che saranno ordinate con il presente provvedimento sono coerenti con i principi Costituzionali ed il quadro normativo nazionale e regionale e che le limitazioni previste sono ampiamente motivate e giustificate dall’urgente necessità di intervenire e che risultano, nel bilanciamento degli interessi in questione, proporzionate ed adeguate;

TENUTO PRESENTE quanto sopra e **VALUTATO** come **DOVEROSO**, per quanto di sua competenza, emettere un’Ordinanza Sindacale spazialmente e temporalmente delimitata, restrittiva rispetto alla normativa generale sovra ordinata, per cercare di eliminare, od almeno ridurre, i citati comportamenti a rischio generanti pericolo per la salute pubblica al fine di scongiurare la diffusione del virus COVID 19 con tutte le correlate implicazioni sanitarie, sociali ed economiche;

VISTO il R.D. n° 733/1931 “*Approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza*”;

VISTO il R.D. n° 635/1940 “*Approvazione del Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931 n° 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza*”, in particolare l’art. 187;

VISTO il R. D. n° 1265/1934 “*Approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie*”;

VISTA la L. n° 689/1981 “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il D. Lgs. n° 285/1992 “*Nuovo codice della strada*”;

VISTA la L. n° 125/2001 “*Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati*”;

VISTO il D. Lgs. n° 267/2000 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”, in particolare l’art. 50 c. 5;

VISTO il D.L. n° 19/2020 “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.*” come convertito dalla L. n° 35/2020;

VISTO il D.L. n. 33/2020 “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.*” come convertito dalla L. n° 74/2020;

VISTO il D.L. n° 83/2020 “*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.*” come convertito dalla L. n° 124/2020;

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 16/08/2020 “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTO il DPCM del 07/09/2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.*”;

VISTO il D. L. n. 125 del 7 ottobre 2020 che all’art. 1 comma b) aggiunge al D.L. n.19/2020 la lettera hh-bis “*obbligo di avere sempre con se’ dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto ...*”

VISTO lo “*Statuto Comunale*”;

VISTA la propria Ordinanza Contingibile ed Urgente n. 52/2020 avente ad oggetto “*obbligo di indossare la mascherina nei pressi dei plessi scolastici e alle fermate degli autobus*”;

ORDINA

Che da **sabato 10 ottobre 2020 e per i successivi 30 giorni (fino il 9 novembre 2020 compreso)** TUTTI i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande (inclusi i “*Circoli Privati*” autorizzati alla somministrazioni di alimenti e bevande nonché alla cessione di prodotti alimentari), le attività artigianali alimentari e quelle commerciali su area privata del settore alimentare che si trovano all’interno del centro storico (cinta muraria) di Urbino, così come le aree esterne degli stessi locali (con o senza dehors) destinate alla somministrazione, **dalle ore 24,00 alle 5,00 del giorno seguente** siano sgomberati dagli avventori/clienti e chiusi da parte dei titolari delle stesse;

RENDE NOTO


- che nel caso di violazioni della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, troveranno applicazione le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dall'art. 4 del D.L. n° 19/2020, in relazione all'art. 3 del medesimo come convertito dalla L. n° 35/2020 e richiamato l'art.2 del D.L. n° 33/2020 come convertito dalla L. n° 74/2020, con le procedure ivi indicate che prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 ad € 1.000,00 nonché, per le attività, la sanzione accessoria della chiusura delle stesse fino a 30 giorni;
- che ai sensi dell'art. 202 del D. Lgs. n° 285/1982 è prevista la possibilità di pagare in misura ridotta:
 - o entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione con € 280,00,
 - o dal 6 al 60 giorno dalla contestazione o notificazione della violazione con € 400,00;
- che ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L. n° 241/90 il Responsabile del procedimento in oggetto è il Comandante Dott. Fabio Mengucci in qualità di Responsabile del Servizio di Polizia Municipale e Amministrativa del Comune di Urbino ;
- che ai sensi dell'art. 3 c. 4 della L. n° 241/1990 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso (ai sensi del D. Lgs. n° 104/2010) al Tribunale Amministrativo della Regione Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo on Line (ovvero dalla notifica ai soggetti ai quali il presente deve essere notificato) oppure, in via alternativa (ai sensi del D.P.R. n° 1199/1971), al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Urbino;
- pubblicata sul sito WEB del Comune di Urbino;
 - comunicata alla Prefettura di Pesaro e Urbino;
 - comunicata alla Questura di Pesaro e Urbino;
 - comunicata al Comando Provinciale dei Carabinieri di Pesaro e Urbino;
 - comunicata al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pesaro e Urbino;
 - trasmessa al Comando di Polizia Locale Associato di Urbino;
 - notificata ai pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande nonché ai Circoli che effettuano somministrazione alimenti e bevande ed alle attività artigianali e commerciali che si affacciano sulla viabilità citata nel dispositivo.

Il Comando di Polizia Locale ed in ogni caso le Forze di Pubblica Sicurezza sono incaricate di vigilare al fine di garantire il rispetto della presente ordinanza;

Il Sindaco



Si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune di Urbino dal 10/10/2020 al 25/10/2020

Il/La responsabile per la pubblicazione

